

Nessuna modifica è intervenuta per quanto riguarda il meccanismo di calcolo cd di competenza mista da applicare ad entrate finali e spese finali, per cui il saldo obiettivo del patto è determinato dai due saldi parziali quello di parte corrente, dato dalla differenza tra accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata ed impegni del primo titolo della spesa, e quello di parte capitale, dato dalla differenza tra le riscossioni del titolo quarto della entrata ed i pagamenti del titolo secondo della spesa.

PATTO STABILITA'

Cambia invece la base di riferimento alla quale applicare la percentuale per determinare il saldo obiettivo, che passa dal triennio 2006-2008 a quello 2007-2009.

Gli enti tra mille e cinque mila abitanti (la determinazione della popolazione di riferimento va effettuata considerando i residenti alla fine del penultimo anno precedente, sulla base dei dati Istat, ai sensi dell'art. 156 del Tuel) dovranno determinare il saldo obiettivo del patto applicando alla spesa media la percentuale del 13, mentre quelli oltre 5 mila abitanti dovranno applicare la percentuale del 15,8.

Dette percentuali si ridurranno di un punto per gli enti virtuosi. I comuni virtuosi conseguono un obiettivo strutturale pari a zero mentre i restanti Enti del comparto dovranno farsi carico degli importi della manovra azzerata agli Enti virtuosi.

PATTO STABILITA'

Tutti gli enti sottoposti al patto di stabilità dovranno allegare al preventivo, da approvare entro il 30 giugno prossimo, il prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto stesso, aggregati che devono essere in linea con gli obiettivi per tutto il triennio 2013-2015.

PATTO STABILITA'

La versione definitiva della griglia dei parametri di virtuosità, chiamati a dividere il comparto dei Comuni in due classi, punta sulla valutazione ponderata dei seguenti elementi: rispetto del Patto di Stabilità Interno; autonomia finanziaria; equilibrio di parte corrente; rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate; valore delle rendite catastali; numero occupati.

PATTO STABILITA'

Ulteriori elementi per individuare gli enti virtuosi a decorrere dal 2014: prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard; incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'Ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse; tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli Enti locali; effettiva partecipazione degli Enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale; operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente

PATTO STABILITA'

Gli obiettivi dovranno essere calcolati dagli enti e comunicati al Mef entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto che approva il relativo prospetto dimostrativo (di solito a luglio). La mancata, tempestiva trasmissione costituisce inadempimento al Patto, sanabile con la trasmissione anche tardiva. Con decreto saranno definiti anche termini e modalità per il monitoraggio semestrale, che va effettuato entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento o (per il primo semestre) dalla pubblicazione del decreto. Il monitoraggio si effettua online (<http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/>).

PATTO STABILITA'

Per la certificazione finale, invece, il termine è il 31 marzo dell'anno successivo: in tal caso, il prospetto scaricato dalla procedura va trasmesso con raccomandata a/r. In caso di inadempimento, scattano le sanzioni previste per chi non rispetta il Patto (taglio alle spettanze, divieto di indebitamento, tetto agli impegni di spesa corrente, blocco delle assunzioni, decurtazione delle indennità degli amministratori), a meno che l'invio tardivo (in ultima istanza, da parte dell'organo di revisione nella veste di commissario ad acta) dimostri che il saldo obiettivo sia stato comunque rispettato (in tal caso, si applica solo il blocco delle assunzioni). La certificazione va rettificata e sostituita con una nuova entro 60 giorni al termine stabilito per l'approvazione del rendiconto se si rileva un peggioramento del saldo.

PATTO STABILITA'

La legge di stabilità conferma anche il Patto regionalizzato. Per cui bisogna ricordare le scadenze autunnali (15 settembre per le richieste relative al Patto verticale, 15 ottobre per quelle sul Patto orizzontale), ma bisogna anche seguire le modalità e i termini che le diverse regioni individueranno per la presentazione delle richieste relative al patto incentivato, riproposto anche per quest'anno, del quale, entro il prossimo 31 maggio, dovrà essere definito il riparto.

Per il Patto orizzontale nazionale, invece, le richieste devono pervenire al Mef entro il 15 luglio, mentre la rimodulazione degli obiettivi sarà disposta entro il 5 ottobre.

PATTO STABILITA'